CAPITOLO II°

ARGOMENTAZIONI DI CARATTERE GENERALE - ECCEZIONI PROCEDURALI SOLLEVATE DAI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI - APPELLI DEL P.M. E DEL P.G.

1° - IL TEMA DELLA RESPONSABILITA' DEI PARTECIPI NEI REATI FINE: LA RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DELLA C. D. "COMMISSIONE PROVINCIALE" DI PALERMO DI "COSA NOSTRA" PER GLI OMICIDI "ECCELLENTI" ASCRIVIBILI ALL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA.

I difensori degli imputati chiamati a rispondere dei delitti in esame quali mandanti, pur con varie sfaccettature, tutte riconducibili ad un'unica matrice, hanno censurato le argomentazioni circa la responsabilità dei componenti la "commissione di cosa nostra" contenute nella sentenza di primo grado e nel capitolo che precede, in sintesi, esposte.

A loro avviso, l'errore di diritto nel quale incorrerebbe la sentenza impugnata sarebbe quello, per cui dalla riferibilità dell'omicidio alla "commissione" si passa alla riferibilità ai chiamati in correità e all'assunto che essi, in quanto dirigenti al più alto livello dell'organismo di vertice, non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano stati parte, né addurre di non sapere e di non aver controllato l'iniziativa politico delinquenziale dell'omicidio, o di non averne, comunque, avuto parte.

Una siffatta proposizione si porrebbe in deciso contrasto con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) e della regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale, perché essa ancorerebbe la prova della responsabilità allo "status" di dirigente ed organizzatore di un'associazione, muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di

tipo congetturale, per il quale il dirigente o l'organizzatore di un'associazione, non può non essere consapevole e partecipe, quantomeno moralmente, del reato fine riferibile all'associazione stessa.

In buona sostanza, l'affermazione di penale responsabilità dei mandanti sarebbe stata erroneamente fondata dai primi giudici, esclusivamente ed inammissibilmente, alla stregua delle affermazioni incrociate dei vari collaboratori di Giustizia, fra i quali i "pentiti" storici di mafia, sul seguente schema logico-giuridico di tipo sillogistico:

a) è provata l'esistenza di un organismo di vertice criminale in ogni provincia della Sicilia, la "commissione" della quale fanno parte i vari "capimandamento di Cosa nostra", che assume le decisioni destinate ad incidere sugli interessi generali dell'associazione, volte, fra l'altro, all'applicazione di sanzioni consistenti anche nell'eliminazione fisica di coloro che, "uomini d'onore", non abbiano rispettato le regole dell'omertà, ovvero decisioni concernenti omicidi "eccellenti";

b) tra le decisioni rientranti "nella competenza funzionale" di tale organismo di vertice è annoverata anche quella - persino se non adottata in una riunione formale dell'organo collegiale di vertice - dell'eliminazione di persone facenti parte delle forze dell'ordine, di magistrati e di uomini politici che, per l'importanza, il rilievo e i riflessi che i relativi delitti comportano nei confronti dell'organizzazione criminale - anche per la puntuale risposta repressiva dell'apparato statuale - sono deliberati, o previamente autorizzati, o, comunque, non interdetti nella loro esecuzione dall'alto potere decisionale accentrato, esclusivamente, dalla "commissione";

c) poiché il Greco quale "coordinatore" e gli altri imputati, quali "capimandamento", nell'arco temporale in cui vennero eseguiti i delitti per cui è processo, facevano parte "di diritto" della "commissione", in conseguenza essi debbono rispondere degli omicidi che sono deliberati ed autorizzati da questa, non potendosi porre in dubbio il loro contributo alla formazione della determinazione individuale, in tali casi, riconducibile facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, secondo ordinari criteri di valutazione logica e di esperienza concreta.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter condividere l'assunto difensivo testé enunciato.

Per vero, anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, e specificamente di "cosa nostra", nonostante le peculiarità della struttura organizzativa e delle regole interne di funzionamento dell'organismo di vertice del sodalizio, quali riferiti dagli ormai numerosissimi collaboratori di Giustizia, già facenti parte del medesimo sodalizio, anche in posizioni e ruoli di preminenza, vale il principio interpretativo (Cass. sez. un. 21/10/1992, Marino; 18/3/1970, P.M. in c. Kofler; sez. 1° 2/4/1996, Alfano; 30/11/1995, Greco; 1/4/1992, Bruno; 14/1/1987, Fiandaca; 13/4/1987, Nacchia; 31/5/1985, Pecchia; 14/2/1984, Ceriani Segrebondi; sez. 5° 14/11/1992, Madonia), secondo cui, attesa l'autonomia del reato associativo rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è, di per sé, solo sufficiente a far

presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso.

"Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità <di posizione>, o da <riscontro d'ambiente>, con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha la prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione" (Cass. sez. 1° 21/3/1997 già cit.).

In buona sostanza, l'appartenenza degli imputati all'organismo di vertice di "cosa nostra" denominato "commissione", non può ritenersi sufficiente per attribuire a ciascuno di essi la decisione di uccidere.

Si intende, cioè, affermare che, pur volendosi ritenere dimostrata l'esistenza di una regola indefettibile che disciplina la partecipazione di tutti i "capimandamento" alle decisioni più importanti riservate alla competenza funzionale della "commissione" - fra le quali deve annoverarsi quella riguardante la eliminazione delle personalità dell'apparato statuale e partitico di ostacolo al perseguimento dei fini

dell'associazione -, occorre, tuttavia, verificare, sul piano probatorio, se essa sia stata concretamente osservata anche in occasione della esecuzione degli omicidi di cui al presente procedimento, atteso che, "se bastasse provare la regola per reputarne provata anche la concreta osservanza, si incorrerebbe in un'evidente petizione di principio e dovrebbe riconoscersi l'apoditticità di un simile argomentare" (Cass. sez 1°, 14/7/1994, Buscemi, rv. 1993305).

Ed allora, non è da revocare in dubbio, che il problema non è quello di individuare diversi livelli di responsabilità, e cioè una, per così dire, di rango inferiore ricorrente ai sensi degli art. 40 e 42 c.p., allorché concorrano l'esecuzione dell'elemento materiale del reato da parte di taluno dei concorrenti, il contributo causale alla verificazione del fatto e la volontà di cooperare alla commissione del reato, ed un'altra, di rango costituzionale e più garantista, sussistente soltanto, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, allorché ai suddetti elementi si aggiunga anche la prova di un interesse specifico, che colleghi il singolo delitto al componente della "commissione".

La responsabilità penale è una ed una sola e va riguardata fissandola ai parametri del codice penale, pienamente conformi al dettato costituzionale.

Né diversamente potrebbe opinarsi, giacché, se così non fosse, le prefate norme sarebbero, sicuramente, affette da vizio di incostituzionalità.

Ciò premesso, osserva il Collegio, che la scienza giuridica riconosce, in modo del tutto pacifico, che nella formula dell'art. 110 c.p. sono riunite

tutte le diverse forme ed i diversi gradi della partecipazione criminosa, indipendentemente dall'importanza di quest'ultima nella determinazione dell'evento; e che, pertanto, l'ipotesi del concorso morale si verifica indifferentemente quando la partecipazione alla causazione dell'evento si esplica sotto forma di determinazione o di rafforzamento del proposito delittuoso dell'esecutore materiale, o sotto forma di sostegno all'opera di lui; il che si pone in una linea di sostanziale contiguità con quel tradizionale orientamento giurisprudenziale, secondo cui, per integrare un comportamento di partecipazione rilevante, è sufficiente la mera presenza sul luogo del delitto, non soltanto quando ne abbia agevolato la realizzazione, o quando l'esecutore materiale ne abbia tratto motivo di maggiore sicurezza, ma anche quando sia diretta ad incoraggiare l'azione delittuosa ed, addirittura, quando essa manifesti una chiara adesione all'azione delittuosa dell'autore.

In tali forme rientra, dunque, a pieno titolo, oltre che il vero e proprio mandato, l'autorizzazione al delitto da altri progettato, la quale, comportando la rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui egli è investito, l'assenso è richiesto, non soltanto vale ad incitare e rafforzare l'altrui proposito, ma assurge essa stessa ad elemento formativo della comune volontà diretta alla perpetrazione del disegno criminoso, e contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, già

capace, comunque, di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto (Cass. 3° 20/4/1996, Strich; 2° 19/12/1966, Scognamiglio; 5° 22/1/1968, Prazzoli; 2° 27/4/1982, Bellato; 1° 16/12/1987, Mambro).

La corretta applicazione delle regole sul concorso di persone nel reato, dunque, offre ancoraggi sicuri e conduce a risultati assolutamente conformi al dettato costituzionale, che stabilisce un principio inderogabile di personalità della responsabilità penale.

Ed allora, in tale prospettiva, e rifuggendo da qualsivoglia teorema, pur sempre confluente in apodittiche petizioni di principio, non è da revocare in dubbio, che l'indagine deve essere diretta, data per scontata l'esistenza di "cosa nostra" e dell'organo deliberativo di essa chiamato "commissione" (ciò deve ritenersi un dato ormai acquisito alla stregua della sentenza della Cassazione che ha definito il cosiddetto maxiprocesso, nonché delle dichiarazioni assolutamente conformi rese da tutti i collaboratori di giustizia sentiti nell'ambito di questo processo e non contestate dagli stessi imputati, che si sono limitati a ribadire la loro estraneità all'organizzazione criminale) a stabilire:

1) se, effettivamente la deliberazione di sopprimere le vittime degli omicidi per cui è processo rientrava nella competenza funzionale della "commissione";

2) se, nella realtà, per ciascun omicidio, vi fu una deliberazione della "commissione", e cioè se tale regola venne, in ognuno dei casi che ci occupano, rispettata;

3) se gli odierni imputati, all'epoca di commissione dei singoli delitti,

facevano parte del suddetto organo deliberativo di vertice;

4) se tutti diedero il loro consenso alla perpetrazione dei delitti medesimi, o, quantomeno, non esercitarono un utile dissenso, intendendosi per utile dissenso soltanto una espressa manifestazione di volontà, oppure una aperta dissociazione dall'organizzazione.

Anzi, alla stregua delle dichiarazioni rese, in questo ed in altri procedimenti dai numerosi collaboratori di Giustizia esaminati, solo questa seconda strada era percorribile, perché soltanto così veniva a cessare l'adesione del dissenziente alle finalità essenziali del sodalizio criminoso (Cass. sez 2° 1/12/1994, Graviano).

Non vi era, infatti, altra scelta, che aderire al deliberato della maggioranza, già formatasi a seguito di preventive manovre esplorative, oppure venire eliminati in caso di espressa manifestazione del dissenso.

Nel caso di intimo dissenso non rimaneva al dissenziente che iniziare subito una vera e propria guerra con il resto della "commissione", oppure prestare il proprio consenso, in attesa, se a ciò interessato, di raccogliere le proprie forze per sferrare l'attacco decisivo agli avversari.

Ed è proprio da questa scelta obbligata che, al di là delle intime ragioni di ciascun collaborante, è nato il fenomeno del "pentitismo", quale unica alternativa alle altre ipotesi dianzi evidenziate.

Dunque, in definitiva, quest'ultimo era l'unico modo per manifestare il proprio dissenso.

Ed allora, se così è, non vi è dubbio che un atteggiamento di mera adesione e, perfino, di silenzio era tale, anche se sorretto da intima

convinzione di segno opposto, da rafforzare la determinazione criminosa della quale altri avevano avuto l'iniziativa e da altri successivamente curata, e ciò, come si è detto, in piena aderenza all'orientamento della Corte di Cassazione, che deve, ormai, considerarsi "ius receptum".

Quanto detto non poggia, come sostenuto dai difensori, su astratti teoremi, ma sulle emergenze processuali, costituite, innanzitutto, dalle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia sentiti nell'ambito del presente procedimento, i quali tutti hanno delineato, nell'arco temporale di riferimento, un unico scenario, caratterizzato dal "modus operandi" dianzi descritto.

Del resto, nemmeno gli stessi imputati, cui incombeva, a fronte delle emergenze processuali, così precise e dettagliate sul punto, l'onere di allegare elementi dai quali trarre utili spunti di indagine in direzione di un loro qualsivoglia atteggiamento dissenziente, hanno indicato dati processuali in tal senso, essendosi limitati a negare, persino, la loro partecipazione all'associazione.

Né, pur dandosi atto che il dissenso poteva costituire ragione di grave pericolo per la vita del dissenziente, poteva configurarsi la scriminante di cui all'art. 54 c.p., essendo stata detta situazione volontariamente causata dall'affiliazione all'associazione e dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo.

Ed allora, il nodo da sciogliere rimane di carattere squisitamente processuale e concerne la ricerca della prova in ordine alla responsabilità della "commissione" e dei suoi componenti (tema questo che la Corte affronterà allorché esaminerà i singoli delitti per cui è

— processo).

In tale prospettiva, l'indagine dovrà necessariamente orientarsi in una duplice direzione: alla ricerca, in primo luogo, di una causale certa ed univoca del delitto (seppure di connotazione essenzialmente indiziaria), ascrivibile ad una determinazione volitiva facente capo ad un interesse strategico dell'organizzazione mafiosa.

Ed in un secondo luogo, all'individuazione di elementi di fatto storicamente e materialmente apprezzabili, dai quali poter desumere il sicuro coinvolgimento dei singoli componenti al momento deliberativo, sì da ricavarne, anche attraverso queste emergenze, la riferibilità all'organo di vertice; fra questi vanno annoverati, esemplificativamente, il diretto coinvolgimento del componente la "commissione" al momento organizzativo o meramente esecutivo dell'omicidio e, comunque, il suo impegno sul piano operativo; ovvero, la partecipazione di un soggetto legato da particolare vincolo - di fedeltà o di obbedienza - ad altro soggetto dotato di quella funzione esponenziale nella sede associativa, tanto da assumere un ruolo esecutivo, del tutto privo di personale spinta al delitto e giustificato soltanto dal rapporto organico. Mentre, altro argomento di prova (sia pure soltanto concorrente) potrebbe trarsi dalla generica deduzione che i delitti non potessero essere commessi, nei rispettivi luoghi di esecuzione, se non con il consenso dei capi delle cosche che controllavano il relativo territorio, secondo una regola, collaudata e confermata dai pentiti, del sodalizio criminoso.

In tale contesto, un particolare rilievo assume il primo dei momenti di indagine suindicato, e cioè la causale - desumibile da un contesto

probatorio di sicura affidabilità - che, rivelando la spinta a commettere il reato, costituisce non solo lo spunto iniziale delle indagini dirette all'acquisizione di altri elementi probatori, i quali servono a convalidare il sospetto proveniente dalla sua esistenza, ma, poi, nel successivo contesto di valutazione d'insieme di significativi indizi, esprime la sua valenza catalitica, che spiega e cementa fra loro le prove dirette ed indirette "aliunde" acquisite.

Ma le critiche degli appellanti, pur astrattamente fondate, non colgono nel segno, perché la responsabilità degli imputati, al di là delle astratte enunciazioni di principio, non è stata basata dai giudici di primo grado sul sillogismo censurato.

I primi giudici, come più specificamente si dirà appresso, infatti, pur accreditando le rivelazioni dei collaboranti circa i compiti istituzionali, il funzionamento e le modalità di assunzione delle deliberazioni della "commissione" nella concreta attuazione dei singoli omicidi, hanno, sostanzialmente, affermato che, ai fini dell'attribuibilità ai componenti della "commissione" dei singoli delitti, riconducibili ad un interesse strategico di comune rilievo, e perciò alle funzioni "tutorie" di siffatto organo, era stata conseguita la prova, anche semplicemente indiziaria, non solo di una deliberazione autorizzativa dello stesso organismo, assunta e condivisa - pur con le limitazioni e le riserve di cui si è detto - da tutti i membri, con rifiuto di un principio di generale e quasi automatica riferibilità, ma anche della specifica misura del comportamento interno alla "commissione" del singolo membro, sotto il profilo della preminente "causale".

2° - ESAME DELL'ATTENDIBILITA' INTRINSECA DEI COLLABORANTI SENTITI PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTO GRADO DEL GIUDIZIO.

La valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti sentiti nel giudizio di primo grado è stata già positivamente riscontrata dai giudici di prime cure.

La Corte, dunque, condividendo pienamente le argomentazioni da costoro svolte, ritiene sufficiente operare un mero rinvio alla sentenza di primo grado (pag. da 57 a 74), quale atto pienamente conoscibile dalle parti.

Occorre, invece, procedere alla verifica di tale requisito, relativamente ai collaboranti, che hanno reso dichiarazioni rilevanti ai fini del presente procedimento, sentiti, per la prima volta, in questo grado del giudizio, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e cioè Cucuzza Salvatore e Di Carlo Francesco.

Il Cucuzza ha fatto parte dell'organizzazione criminale denominata "cosa nostra", e segnatamente della famiglia del "Borgo", sin dal 1975.

Il medesimo ha mostrato di possedere cognizioni approfondite sulla composizione della propria "famiglia", tali da non lasciare dubbi sulla sua appartenenza alla predetta organizzazione criminale, a prescindere dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di Giustizia, che già lo avevano indicato come appartenente al sodalizio "de quo".

In particolare, Mutolo Gaspare, non solo lo aveva indicato quale componente della famiglia mafiosa del "Borgo", ma anche gli aveva

attribuito il ruolo di esecutore materiale, unitamente a Greco Giuseppe "scarpuzzedda" e a Lucchese Giuseppe, dell'omicidio in danno dell'On. La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo.

Il Cucuzza, ad ulteriore conferma della sua attendibilità e della lealtà della sua scelta collaborativa, ha confermato in pieno le dichiarazioni del Mutolo, arricchendo il racconto (di ciò si dirà nell'apposita sede) di ulteriori ed inediti particolari, tali da rendere assolutamente credibile la sua partecipazione al fatto.

Risulta, quindi, piena l'attendibilità intrinseca del collaborante, che ha reso dichiarazioni sicuramente precise e coerenti, oltre che disinteressate.

Non sono emerse, infatti, in tali dichiarazioni significative contraddizioni, né risulta che egli, nel farle, sia stato mosso da interesse alcuno, se non quello di riferire, sia pure con la comprensibile gradualità, tutto quanto a sua conoscenza.

Non risultano, infine, agli atti del processo motivi di astio o di rancore, che avrebbero potuto indurre il collaborante ad accusare falsamente gli odierni imputati.

Francesco Di Carlo ha cominciato a far parte di "cosa nostra" sin dal 1965, percorrendo, in seno alla propria "famiglia" di Altofonte, tutti i gradi della "carriera", da semplice "soldato", fino a diventare "sottocapo" ed, infine, "capo".

Lo stesso ha riferito di essere, addirittura, "nato nella famiglia", giacché il nonno vi aveva militato ed all'interno della medesima organizzazione erano schierati il cugino Salvatore Gioé e uno zio,

fratello della madre.

Lo stesso Di Carlo aveva, poi, introdotto all'interno della "famiglia" i propri fratelli Giulio ed Andrea.

Nessun dubbio può, dunque, esservi sul pieno inserimento del Di Carlo nel contesto associativo "de quo" e pienamente credibili debbono essere ritenute le sue dichiarazioni accusatorie, del tutto logiche e pienamente coerenti, oltre che riscontrate, quanto alla sua appartenenza a "cosa nostra" e a quella degli altri soggetti chiamati in causa, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia.

Anzi, le sue cognizioni in ordine all'organizzazione appaiono particolarmente approfondite, perché provenienti da soggetto che, all'epoca dei delitti per cui è processo, rivestiva la qualifica di capo della "famiglia" e che, in tale veste, si occupava dell'organizzazione delle riunioni della "commissione".

Ciò non gli permetteva di assistere alle riunioni medesime, ma gli consentiva di stare a stretto contatto con il proprio "capomandamento", Bernardo Brusca, ed anche con gli altri capi, venendo a conoscenza, non solo degli umori e delle questioni che dovevano essere trattate in "commissione", ma anche dei deliberati dell'organismo dirigenziale.

Di ciò ha dato prova il Di Carlo, fornendo, tra l'altro, notizie di particolare rilievo in ordine al delitto in danno del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, di cui più innanzi si dirà.

Piena attendibilità, dal punto di vista intrinseco deve, dunque, essere conferita alle propalazioni del Di Carlo, non risultando, peraltro, agli atti del processo motivi di astio o di rancore nei confronti di alcuno dei

soggetti accusati, che avrebbero potuto indurre il collaborante a lanciare accuse calunniose.

3° - LE ECCEZIONI PRELIMINARI CONTENUTE NEI MOTIVI DI GRAVAME.

L'avv. Salvatore Traina, difensore dell'imputato Bernardo Provenzano, col primo motivo d'impugnazione, deduce la nullità assoluta dell'intero procedimento per violazione degli art. 178 e 179 c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva onerosità, in termini economici, della difesa.

In particolare, la notevole complessità del processo, con conseguente ricorso ad un notevole numero di copie di atti, ed il numero di trasferte fuori sede, avrebbero comportato un eccessivo esborso di denaro, tale comunque, da non potere essere sostenuto dall'imputato.

L'eccezione è palesemente priva di fondamento; per vero, il profilo prospettato non urta, certamente, contro il disposto delle norme dal difensore richiamate, peraltro riguardanti "la notificazione col mezzo della posta" e la "nullità della notificazione", essendo state rispettate tutte le regole poste dal codice a presidio del diritto di difesa.

A maggior ragione la questione s'appalesa del tutto priva di rilievo, anche sotto il profilo della conformità delle norme - che si assumono violate - alla Costituzione, essendo il legislatore intervenuto con provvedimenti normativi atti a garantire il patrocinio dei non abbienti.

L'avv. Giuseppe Oddo, nell'interesse di Calò Giuseppe, con i motivi aggiunti, presentati ai sensi dell'art. 1 l. 21/12/1988 n. 535, ha sollevato una serie di eccezioni preliminari di nullità di ordinanze dibattimentali, che si sarebbero tradotte in nullità della sentenza impugnata.

Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 376 c.p.p. e dell'art. 5

comma 2 e 6, lett. a), l. 4/8/1955 n. 848, sotto il profilo della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio del Calò e, conseguentemente, della sentenza di primo grado, per omesso interrogatorio dell'imputato sul fatto costituente reato.

In particolare, nell'interrogatorio del 3/4/1985 era stata consegnata al Calò copia di nove mandati di cattura, tra i quali quello n. 362/84, nel quale si dava carico all'imputato dell'omicidio in danno del Mattarella e dei connessi reati concernenti le armi, nonché quello riepilogativo e riassuntivo n. 57/85, sostanzialmente uguale al primo, a parte l'aggiunta di altri soggetti quali componenti della "commissione".

Nel corso di tale interrogatorio, non sarebbe stato fatto alcun riferimento specifico ai reati per i quali era stato emesso il mandato, essendosi il G.I. limitato ad un'unica, assolutamente generica, conclusiva menzione, riportata a proposito della qualità asseritamente ricoperta dal Calò nell'organizzazione criminosa, a tenore delle dichiarazioni di Buscetta (capo famiglia di Porta Nuova, capo "mandamento" e perciò componente della "commissione").

Con il mandato di cattura n. 393 del 19/10/1989, nei confronti di Valerio Fioravanti e Cavallini Gilberto, non notificato al Calò, sarebbe, poi, mutata la posizione dell'imputato e la condotta a lui ascritta, in quanto avrebbero concorso all'ideazione ed alla realizzazione del delitto soggetti estranei all'organizzazione criminale "cosa nostra".

La ritenuta diversità dell'omicidio Mattarella dai comuni delitti di mafia avrebbe, così, determinato un sostanziale mutamento della condotta ascritta all'imputato, non più caratterizzata dall'asserita qualità di

membro della "commissione", con le conseguenti, diverse, deduzioni sul tipo di concorso prefigurato.

Ciò avrebbe comportato una sostanziale mutazione del fatto contestato ed una nuova contestazione dell'addebito.

Tale omissione avrebbe determinato, quindi, la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e, conseguentemente, dell'impugnata sentenza.

Orbene, osserva, innanzitutto, il Collegio, che l'eccezione è del tutto priva di fondamento.

I fatti ascritti all'imputato (omicidio in danno del Mattarella e reati connessi), per vero, vennero ritualmente a lui contestati nel corso dell'interrogatorio del 3/4/1985, conseguente ai due mandati di cattura emessi nei suoi confronti.

In quella sede, infatti, non solo vennero contestate al Calò le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, in ordine alla sua appartenenza all'organizzazione criminale "cosa nostra", e segnatamente alla sua qualifica di componente della "commissione", quale rappresentante del "mandamento" di Porta Nuova, ma anche venne data integrale lettura delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta.

Il Calò venne, dunque, a conoscenza dell'intero tema d'accusa, allora basato esclusivamente sulle dichiarazioni dei due collaboratori, secondo i quali l'esecuzione di omicidi destinati ad assumere particolare rilevanza, doveva necessariamente essere deliberata dai componenti la "commissione", o, quantomeno, l'esecuzione dei medesimi non poteva avvenire, se non previo consenso dei componenti

la medesima "commissione" (v. mandato di cattura del 24/10/84).

L'imputato ebbe, quindi, piena conoscenza di tutti gli elementi di accusa e conseguentemente la piena possibilità di difendersi, cosa che fece, "respingendo con sdegno le infamanti accuse del Buscetta" che, sulla base della regola sopra enunciata, gli attribuiva la qualità di mandante di tutti gli omicidi di rilievo per l'organizzazione, tra i quali anche il delitto in danno del Mattarella.

Sotto tale profilo, quindi, nessuna patologia può essere attribuita all'impugnata ordinanza di rinvio a giudizio.

Ma, miglior sorte non tocca all'altro dei profili di nullità evidenziati dalla difesa dell'imputato.

E', infatti, pacifico in giurisprudenza che l'obbligo dell'interrogatorio mira ad assicurare la contestazione del fatto, non a "cristallizzare" la sua qualificazione giuridica; sicché, l'ordinanza di rinvio a giudizio può modificare l'imputazione contestata nel mandato di cattura, e perfino ampliarla attraverso il richiamo a nuovi elementi di fatto, oltre che escludere circostanze contestate, purché l'interrogatorio abbia avuto per oggetto tutti gli elementi necessari ad assicurare la piena autodifesa dell'imputato (Cass. 21/2/1979 in G.Pen. 80, 1148; Cass 30/1/79, ivi 1148; Cass.1/7/75, ivi 77, 163).

Deve, dunque, intendersi rispettato l'obbligo del previo interrogatorio, laddove siano state contestate tutte le circostanze di rilievo del fatto ascritto all'imputato, senza che debba necessariamente procedersi a nuovo interrogatorio, tutte le volte che emergano nuove circostanze di fatto che si aggiungano, senza che il fatto medesimo, nelle sue

caratteristiche strutturali strettamente concernenti la persona dell'imputato, venga a modificarsi.

Ne consegue che non deve procedersi a nuovo interrogatorio dell'imputato interrogato come unico autore del reato contestatogli, qualora sia rinviato a giudizio quale concorrente nel reato stesso, o se, interrogato quale concorrente nel reato con altre persone, si siano, poi, aggiunti altri soggetti (Cass. sez. 1°, 21/11/1962, Potano, Cass. Pen. Mass. ann. 1963, 549, m. 931).

Nel caso di specie, il tema fondamentale dell'accusa di essere stato, quale componente della "commissione", il mandante dell'omicidio, era stato ritualmente contestato all'imputato.

Il successivo mandato a carico del Fioravanti e del Cavallini non aveva determinato, per il Calò, alcuna sostanziale modifica del tema accusatorio, comportando soltanto l'aggiunta di altri soggetti in funzione di esecutori materiali.

In tale contesto, non appare condivisibile l'argomentazione contenuta nei motivi, secondo la quale, con il mandato di cattura nei confronti del Fioravanti e del Cavallini, sarebbe sostanzialmente mutata la prospettiva accusatoria, dal momento che il delitto non sarebbe, secondo l'assunto contenuto in detto mandato, più riconducibile ai comuni delitti di mafia, a seguito dell'inserimento, con funzioni di esecutori materiali, di altre persone orbitanti in ambienti del tutto diversi dal contesto associativo dell'organizzazione criminale mafiosa.

Invero, da detto titolo custodiale si ricava, con assoluta certezza, la riconducibilità del delitto, all'organizzazione criminale "cosa nostra" e

segnatamente allo schieramento corleonese.

Nessun sostanziale mutamento di prospettiva accusatoria vi fu, pertanto, per il Calò, il quale fu posto perfettamente in grado di difendersi, senza che tale suo diritto fosse stato minimamente scalfito dal nuovo mandato.

E a ben vedere, il Calò si è sempre difeso, negando la sua appartenenza alla mafia e, quindi, protestando la sua più completa estraneità al delitto.

Ma ulteriore e definitiva conferma delle argomentazioni sin qui svolte può essere tratta proprio dall'esito del presente procedimento.

L'ipotesi del concorso nell'esecuzione del delitto del Fioravanti e del Cavallini è stata respinta dal Collegio di primo grado e confermata da questa Corte, per le ragioni che in seguito saranno precisate.

Dunque, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto nel pieno rispetto del tema enunciato nel mandato di cattura ritualmente contestato, sia pure arricchito di nuovi e fondamentali elementi probatori, tutti perfettamente iscrivibili nell'originario quadro accusatorio.

Ed allora, non si riesce a capire in che modo sia stato leso il diritto alla difesa del Calò, che è stato rinviato a giudizio per i fatti ritualmente contestatigli e, per quei fatti, così come delineati nella originaria contestazione, è stato condannato.

Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art.372 c.p.p. e 6 co. 3° lett. b) l. 4/8/1955 n. 848, ad avviso del difensore del Calò, comportante la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e della

sentenza di merito, per omessa pronuncia del Giudice Istruttore sulla memoria difensiva, tendente ad ottenere l'accertamento delle modalità di investitura del Calò come "capomandamento" della famiglia di Porta Nuova e componente della "commissione", mediante l'acquisizione di documentazione attestante l'impossibilità materiale di elezione a tale carica, perché la maggior parte degli appartenenti alla suddetta famiglia si trovavano in carcere o sottoposti a misure di prevenzione.

Ciò posto, osserva il Collegio che il rigetto immotivato dell'istanza di valutazione di una memoria difensiva costituisce violazione delle norme poste a presidio del diritto di difesa, solo quando l'omesso ed ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisca all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolva, quindi, nella violazione del diritto riconosciuto dalla legge all'imputato di difendersi provando (Cass. 28/3/1995 Layne, 201155; Cass. 4/4/1990, Cianciaruso; Cass. 17/12/1973, Arioli; Cass. 21/3/1997, Greco Michele ed altri).

Ma, nella fattispecie in esame, l'attribuzione al Calò della qualità di "capomandamento" della famiglia di Porta Nuova e di membro "di diritto" della "commissione" non discende, esclusivamente e (come pure si afferma nella sentenza di primo grado) inammissibilmente dalle statuizioni del maxiprocesso - Cass., sez. 1° 30/1/1992 n. 80, Abbate ed altri -, non esportabili, siccome frutto della valutazione delle prove in un diverso procedimento da parte di altri giudici (non esisteva, infatti, nel c.p.p. 1930 una disposizione analoga a quella di cui all'art.

238 bis vigente c.p.p., inserita dall'art. 3.2 d.l. 306/92 conv. in l. 356/92), bensì dalle convergenti propalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia di cui appresso si dirà, fra le quali assumono particolare rilievo quelle di Salvatore Cancemi, sostituto dello stesso Calò all'interno dell'organo di vertice di "cosa nostra", sentito, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in questo grado del giudizio, le cui dichiarazioni saranno, parimenti in seguito esaminate.

Alla stregua delle svolte argomentazioni, deve essere ritenuto del tutto irrilevante il richiesto accertamento istruttorio.

Il difetto del requisito della rilevanza dei mezzi probatori richiesti a maggior ragione comporta che non può accedersi alla richiesta, mediante l'esercizio dei poteri officiosi della Corte, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per assumere, in questa sede, la prova cui non era stato dato corso nel giudizio di primo grado.

Per vero, le risultanze probatorie già acquisite costituiscono una base ragionevole per la ricostruzione del fatto e per il convincimento circa la responsabilità dell'imputato, non prospettandosi, peraltro, che ulteriori e subvalenti elementi probatori, possano infirmare, con il prescritto connotato della decisività, l'efficacia dimostrativa degli accertamenti già espletati, tutti convergenti univocamente nel senso della sicura appartenenza del Calò all'organismo di vertice dell'organizzazione criminale "cosa nostra".

Giova, in proposito, sottolineare l'assoluta vaghezza ed il carattere meramente esplorativo della richiesta, ove, peraltro, si tenga conto del

fatto che l'essere sottoposto a misura di prevenzione non comporta, con il prescritto canone della decisività, l'impossibilità di essere presente al momento dell'elezione e che, persino lo stato di detenzione non impedisce la nomina di un sostituto o di un mero "nuncius" della propria volontà.

Dunque, l'esito degli accertamenti richiesti, anche se, in ipotesi, positivo per l'imputato, non consente di derogare alla presunzione di completezza dell'indagine mediante il ricorso all'istituto eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Cass. 29/1/1997, Cascino Salvatore ed altri).

Col terzo motivo il difensore del Calò deduce la violazione degli art. 185 e 454 c.p.p., 6 co. 2° lett. c) e d) l. 4/8/1955 n. 848, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 454 c.p.p., nella parte in cui non consentirebbe, di norma, all'imputato che ne facesse richiesta, di assistere all'esame di un imputato di procedimento connesso o di un teste a carico, assunto in aula di giustizia diversa da quella in cui si celebra il dibattimento.

In particolare, prospetta il difensore che, nel corso del dibattimento di primo grado, la Corte ha conferito delega al Presidente ed al Giudice "a latere" per l'audizione di una serie di imputati di reato connesso presso l'aula bunker di Roma.

In nessuno di questi casi si era provveduto alla traduzione del Calò nel luogo, ove, per ragioni di sicurezza, si svolgeva l'udienza.

Ciò è avvenuto, non solo quando è mancata una specifica richiesta, ma anche quando l'imputato aveva espressamente formulato istanza di

personale intervento.

Anche questa eccezione è del tutto priva di fondamento.

Per vero, è stato già rilevato in dottrina e in giurisprudenza (Cass. 5/4/1987, Giuffrida) che l'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi, previsto dagli art. 348 bis e 450 bis c.p.p.1930, è un istituto di diritto processuale di natura ibrida, imposto dalla progressiva valutazione normativa della connessione e dalla influenza sulla competenza, che contiene in sé caratteristiche proprie dell'esame testimoniale e dell'interrogatorio, da cui ripete, non solo le garanzie formali, ma anche aspetti essenziali.

Essendo l'interrogatorio libero regolato dalle disposizioni relative alla testimonianza per quanto riguarda gli aspetti formali della citazione e della presentazione (ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p. 1930), ne consegue che l'imputato, da sentire liberamente, in caso di legittimo impedimento, che incida sulle possibilità di locomozione del soggetto - determinato, fra l'altro, anche da ragioni di tutela della sua incolumità personale -, possa essere esaminato "nel luogo in cui si trova", a norma degli art. 358 e 453 c.p.p. 1930.

All'esame domiciliare, disciplinato dall'art. 454 co 1°, c.p.p. 1930, il P.M. ha facoltà di intervenire e le parti private, compreso l'imputato, possono farsi rappresentare da un solo difensore, mentre solo "eccezionalmente", può consentirsi l'intervento "di persona" di alcuna di esse: la relativa autorizzazione del Presidente, o, come nella specie, il diniego della medesima, siccome frutto di valutazioni discrezionali, legate all'atipicità della sede ove l'esame ha luogo ed agli specifici

motivi che, di volta in volta, giustificano l'eccezione alla regola della pubblicità e dell'integrità del contraddittorio dibattimentale, non appare in sede di gravame sindacabile, tanto più se giustificata da motivi di sicurezza delle parti processuali e da esigenze di celerità del processo, in relazione anche alla non emergenza di circostanze di natura talmente eccezionale da richiedere la presenza dell'imputato.

D'altra parte, deve ritenessi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 454 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui il diretto, personale intervento dell'imputato all'esame a domicilio di testimoni o periti - legittimamente impediti a comparire in dibattimento - è limitato a casi eccezionali e condizionato all'autorizzazione del Presidente del Collegio o del Pretore, poiché siffatta limitazione,dettata da criteri di ragionevolezza, non appare tale da pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa dell'imputato, comunque assicurato dalla presenza del suo difensore che può rappresentarlo e dal diritto della parte, all'esito dell'esame, di formulare le opportune richieste istruttorie (Cass. sez. 1° 4/5/87, Lombardi; sez 3° 28/11/77 D'Avino; 21/3/97, già cit.).

Mette conto, infine, di sottolineare al riguardo che anche il nuovo codice (art. 502), pur irrigidendo l'ambito di applicazione della disciplina dell'esame domiciliare ed apportando ad essa alcune significative modifiche normative, ha ritenuto, tuttora, meritevoli di considerazione le ragioni della deroga rispetto all'ordinario modello di assunzione della prova orale in dibattimento.

Ed anzi - a fronte del silenzio dell'art. 453 c.p.p. abrogato - che ne imponeva l'interpretazione analogica, l'art. 513 c.p.p. 1988 iscrive, testualmente, nella categoria dei soggetti, rispetto ai quali è consentito "l'esame a domicilio", anche le persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato, indicate nell'art. 210.

Ispirata all'analoga "ratio" di "tutela della persona sottoposta ad esame", in considerazione del pericolo per l'incolumità dell'esaminando o di "gravi difficoltà" ad assicurarne la comparizione è, altresì, la disposizione dell'art. 147 bis disp. att. c.p.p., inserita dall'art. 7.2 dl. 306/92, che consente, oltre l'esame protettivo "in loco", addirittura l'esame dibattimentale "a distanza" (c.d. telesame) delle persone che collaborano con la Giustizia.

Col quarto motivo, si denunzia la violazione degli art. 144 bis, 165 bis e 185 n. 3 c.p.p. 1930, per essere stata data lettura in dibattimento, irritualmente, di atti e dichiarazioni di imputati di reati connessi, provenienti da altri processi ed acquisiti al termine dell'istruzione formale.

L'eccezione è palesemente priva di fondamento; per vero, ogni questione riguardante l'acquisizione e la lettura degli atti dei quali si sostiene l'irrituale acquisizione rimane superata dall'esame diretto in dibattimento degli stessi collaboratori di Giustizia, atteggiandosi il sistema della lettura di precedenti dichiarazioni, ovunque, o, comunque, rese e la successiva richiesta di conferma (il che implica la possibilità di smentita o di parziale modifica, anche a seguito di domande e contestazione delle parti), come una delle modalità dell'esame diretto

(cass.21/3/1997 già cit).

Col quinto motivo si eccepisce la violazione del diritto di difesa a causa dei trasferimenti del detenuto in istituti penitenziari, mentre era in corso a Palermo il dibattimento a suo carico, con particolare riferimento agli episodi avvenuti nel lasso di tempo immediatamente precedente alla trasferta romana dei giorni 26 e 27 gennaio 1993 e alla successiva udienza fissata nella sede di rito per il successivo primo febbraio, dal momento che il Calò sarebbe stato tradotto nell'ordinario luogo di detenzione immediatamente dopo l'udienza in cui si era decisa la trasferta e il giorno prima della nuova udienza del primo febbraio, cosa che avrebbe comportato l'impossibilità per i difensori di conferire con il proprio assistito per discutere della linea di difesa da adottare a seguito delle nuove emergenze.

Anche tale eccezione si palesa priva di fondamento.

Giova, in proposito, rilevare che la disposizione di cui all'art. 26 r. d. 28/5/1931 n. 602, sost. dall'art. 48 l. 10/4/1951 n. 287, che nei giudizi di competenza della Corte di Assise fa carico al Pubblico Ministero di provvedere a far tradurre l'imputato nelle carceri del luogo del giudizio dopo il deposito in cancelleria della ordinanza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di Assise di Appello, è norma puramente ordinatoria ed essenzialmente amministrativo-processuale, non tutelata da alcuna comminatoria di nullità, avente lo scopo di assicurare la presenza dell'imputato detenuto al dibattimento e di agevolare l'esercizio del diritto di difesa.

La violazione della citata disposizione può, dunque, determinare un effettivo ed apprezzabile danno per l'assistenza o la rappresentanza in giudizio - da porsi in relazione alla nullità di ordine assoluto di cui all'art. 185 n. 3 c.p.p. 1930 - solo quando l'imputato detenuto, a causa della sua traduzione o del suo trasferimento, sia stato posto nell'assoluta impossibilità di svolgere nel dibattimento la propria attività difensiva e di conferire, a tal fine, con il difensore (Cass. 13/5/1987, Sasso; 21/1/1986 Savante; 7/12/1983, Vallanzasca; 14/5/1980, Picchiura).

Risulta, per contro, estranea alle finalità dell'istituto medesimo la sussidiaria facilitazione dei contatti del difensore con l'imputato detenuto, anche durante il tempo in cui il dibattimento - come nel caso in esame - sia sospeso per un tempo apprezzabile, finalità quest'ultima che trova, invece specifica attuazione nel regime dei colloqui (Cass.14/11/1985, Andriani; 27/3/1985, Mattu; 21/3/97 già cit.).

Col sesto motivo la difesa del Calò deduce la violazione degli art. 185 e 457 c.p.p. 1930, nel rilievo che, "a fronte di una totale adesione e consenso all'introduzione delle nuove fonti di prova introdotte dal P.M. in corso di causa, con particolare riferimento a nuove dichiarazioni introdotte dai collaboratori di Giustizia, la Corte di primo grado avrebbe dimostrato un'irragionevole preclusione rispetto ai tentativi della difesa di porre una verifica di elementi utilizzabili a discolpa attraverso l'acquisizione di documenti, ovvero l'esame di testi su circostanze rilevanti per l'accertamento della colpevolezza".

L'assoluta genericità dell'eccezione non consente nemmeno di

individuare le lamentate lesioni del diritto di difesa, né, tantomeno, di valutare la rilevanza degli imprecisati mezzi probatori, la cui introduzione sarebbe stata denegata dalla Corte di primo grado.

Il Collegio, non può, comunque, non rilevare che le ordinanze dibattimentali non sono autonomamente impugnabili e che le medesime vanno, di contro, impugnate unitamente alla sentenza che conclude il giudizio.

Vanno, inoltre, richiamati tutti i provvedimenti ordinatori emessi dai primi giudici, le cui argomentazioni sono dal Collegio pienamente condivise.

Col settimo ed ultimo motivo la difesa del Calò deduce la violazione degli art. 185 e 372 c.p.p.

Anche quest'ultima eccezione è del tutto priva di fondamento; per vero, a prescindere dalla tardività della eccezione che, ai sensi dell'art. 439 c.p.p., andava dedotta, trattata e decisa subito dopo il compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento, va sottolineato che la norma invocata si riferisce alle formalità di comunicazione di deposito degli atti che, nel caso di specie, risultano ritualmente effettuate.

Giova, comunque, rilevare in proposito, che il difensore non ha, nemmeno, indicato quali siano gli atti rilevanti per la difesa che non sarebbero transitati nel procedimento stralciato e che questi, ampiamente richiamati dalla ordinanza di rinvio a giudizio, erano pur sempre a disposizione delle parti, in quanto contenuti nel procedimento dal quale erano stati stralciati.

Né risulta che il difensore in questione abbia fatto richiesta di atti contenuti nel processo "madre" (cosiddetto maxiuno) e che gli sia stato denegato di visionare o estrarre copia di detti atti.

Ed allora, nemmeno sotto tale profilo può dirsi che vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa ricadente nell'area sanzionatoria dell'art. 185 c.p.p.

4° - ECCEZIONI SOLLEVATE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO DI APPELLO.

All'udienza del 14/3/1997, nel corso dell'assunzione della prova delegata in Firenze, destinata all'esame a domicilio di alcuni collaboranti, durante l'esame dell'imputato di reato connesso Cucuzza Salvatore, il difensore dell'imputato Bernardo Brusca ha formulato istanza di sospensione del processo.

L'istanza ha preso le mosse dalle prospettazioni da parte del Cucuzza di ulteriori responsabilità di altri soggetti, in ordine all'omicidio in danno di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, che hanno indotto il difensore a ritenere necessaria la sospensione del processo, in attesa dello sviluppo delle indagini riguardanti tali persone, che il Cucuzza ha asserito essere in corso, rifiutandosi, a cagione di tali investigazioni, di rivelarne l'identità.

Ciò posto, osserva la Corte, che, a prescindere dell'irritualità della sede in cui l'istanza è stata proposta (il difensore era stato invitato a formularla nella prescritta sede dibattimentale), essa, senza ombra di dubbio, prima che infondata nel merito, è inammissibile in rito.

Invero - indipendentemente da ogni disquisizione sulla esistenza, o meno, nella fattispecie, degli attributi della "questione pregiudiziale penale" ex art. 18 c.p.p. del 1930 ("antecedenza", e, cioè, rapporto di priorità logico-giuridica tale che il giudizio sulla questione pregiudiziale, entrando direttamente a far parte della catena sillogistica che si conclude con la decisione finale, viene a condizionare l'essenza

stessa della pronuncia relativa all'imputazione che ne resta, perciò, "pregiudicata"; "necessarietà", che va intesa nel senso che l'antecedente da superare deve essere l'indispensabile premessa della decisione finale; "dipendenza", ovvero necessaria antecedenza logico-giuridica di un procedimento penale rispetto all'altro, e non mera interdipendenza o connessione probatoria) - devesi precisare che, ai sensi dell'art. 245 delle norme transitorie cod. proc. pen. 1988, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito penale che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (fattispecie in esame), è tuttavia applicabile immediatamente il successivo art. 246, relativo alle "questioni pregiudiziali", in base al quale "per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice nonchè quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata".

Ora, rispetto ad altro processo penale, il nuovo codice di procedura ha escluso che vi possano essere ipotesi di pregiudizialità (art. 2. Comma 1), poichè ha ridimensionato le relative ipotesi, avendole limitate ai soli casi in cui vi sia controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3).

Ritenuto, pertanto, che, nella scelta tra l'alternativa di un processo con un numero elevato di parti e l'alternativa di una riduzione dell'ambito di efficacia del giudicato, il legislatore del 1988 ha preferito la seconda, anche per i giudizi in corso, tenuto conto dell'esigenza di semplificare il processo, esigenza che opera su vari versanti e, in particolare,

riducendo l'area di influenza delle questioni pregiudiziali ed eliminando del tutto la sospensione per la cosidetta pregiudiziale penale - la relativa istanza di sospensione, per pretesa sussistenza di una questione pregiudiziale penale, avanzata dalla difesa dell'imputato Brusca Bernardo, deve essere dichiarata inammissibile.

In ogni caso, nel merito, come bene ha osservato la difesa della parte civile Ministero dell'Interno e Regione Siciliana, il sistema introdotto dal codice di procedura penale del 1930 è strutturalmente volto ad approdare, con vincolo di unicità all'istruzione e d'inderogabilità della sua configurazione monolitica, nella sentenza, la quale ne costituisce il necessario epilogo funzionale, non essendo prevista una diversa conclusione.

Solo eccezionalmente, quindi (19, 20, 21, 88, 89, 217, c.p.p. 23 l. 11/3/1953 e 77 del trattato CEE), sono previste ipotesi tipiche e tassative di sospensione, tutte correlate a fatti oggettivamente consistenti in impedimenti di connotazione tale da rendere ineludibile l'interruzione dell'attività processuale, in attesa che venga rimosso l'insormontabile ostacolo alla decisione.

Orbene, l'ipotesi prospettata dalla difesa non può essere riportata sotto nessuna delle disposizioni normative dianzi richiamate.

Totalmente estraneo al tema della sospensione, pur se egualmente connesso a quello dell'eventuale pregiudizialità, è, poi, il disposto dell'art. 18 del codice abrogato, volto a regolare l'eventuale pregiudizialità di "questioni penali" rispetto al processo in corso di celebrazione.

Sennonché, anche volere dare all'istanza difensiva una connotazione di tal fatta, non è dato neppure pervenire a risultati positivi.

Per vero, perché possa ravvisarsi un rapporto di pregiudizialità tra la questione prospettata e il processo in corso occorre che la prima si ponga come antecedente logico giuridico assolutamente necessario per la definizione del processo in corso.

Orbene, appare di solare evidenza che il dato evidenziato nella specie (valutazioni che, secondo quanto riferisce il collaborante Cocuzza, sarebbero state espresse da uno degli esecutori materiali del delitto in danno del La torre, e cioè da Pino Greco, circa il concorso materiale e/o l'istigazione di terzi nella deliberazione dell'omicidio da parte della "commissione") non si possa porre nel rilevato rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto all'accertamento della responsabilità dei prevenuti, comunque non esclusa, né diversamente qualificabile, anche nel caso in cui il fatto riferito, e le connesse ulteriori responsabilità, dovessero risultare in altra sede confermate.

Appare, in buona sostanza, di solare evidenza che le motivazioni addotte dalla difesa, fondate sulla sussistenza di responsabilità non alternative, ma aggiuntive a quelle dell'imputato Brusca, non possono fornire alcun giuridico supporto all'eventuale decisione di rinviare la definizione del processo; e ciò in quanto, pur volendo prescindere dall'insuperabile ostacolo della tipicità delle ipotesi normative, le predette eventuali responsabilità aggiuntive potranno essere perseguite solo a seguito di autonome iniziative dell'Ufficio del P. M., le quali non possono, di certo, interrompere "l'iter" del presente processo, né

incidere sul tema della penale responsabilità dell'imputato.

Le argomentazioni che precedono, da sole, si palesano idonee a supportare una statuizione di rigetto dell'istanza; esse, tuttavia, trovano ulteriore supporto nel fatto che, proprio in forza di quanto dispone il citato art. 18, l'esercizio della facoltà di rinviare il processo in fase di celebrazione non può collegarsi all'ipotesi di mera attività investigativa integrativa.

Del resto, la Suprema Corte ha sempre ribadito l'obbligo di una restrittiva configurazione del rapporto di conseguenzialità logico giuridica fra "antecedente" e fatto da giudicare, escludendo, soprattutto che siffatta condizione ricorra nei casi in cui si evidenzi una semplice connessione probatoria.

Vanno, da ultimo, esaminate le eccezioni di nullità delle attività istruttorie espletate nelle udienze del 14 e del 15 marzo dedotte dalla difesa dell'imputato Giuseppe Calò, sia sotto il profilo della mancata comunicazione delle udienze tenute a Firenze, che della mancata traduzione dell'imputato.

Quanto alla prima delle suesposte eccezioni, giova rilevare, in piena sintonia con quanto argomentato dal P.G. e dalla difesa di parte civile sopra menzionata, che il dettato normativo di cui agli art. 453 e 454 c.p.p. non lascia alcun margine di fondatezza alla dedotta eccezione.

Al riguardo, deve, in primo luogo, sottolinearsi che all'udienza nella quale il Presidente della Corte ha dato formale comunicazione dell'attività istruttoria oggetto di delega, da espletare, per motivi di sicurezza in altra sede, l'imputato fu assente per rinuncia e, quindi,

come è ormai noto (v. sent. Corte Cost. 2/2/78 n. 11), egli deve, per quell'udienza considerarsi presente a tutti gli effetti, compresi quelli della comunicazione delle attività da compiersi alla futura udienza.

In ogni caso, il disposto dell'art. 454, non soltanto non impone la presenza dell'imputato all'assunzione del peculiare mezzo istruttorio, ma, laddove disciplina le eventuali nullità configurabili in materia, prevede che del giorno e del luogo dell'esame debbono essere avvertiti il Pubblico Ministero ed i difensori, senza, significativamente, nulla aggiungere circa eventuali obblighi specifici di informazione nei confronti dell'imputato.

Passando, ora all'esame della seconda delle eccezioni sopra elencate, osserva la Corte, che la questione prospettata non si pone diversamente rispetto all'analoga eccezione sollevata con riferimento alle attività istruttorie espletate nel corso del procedimento di primo grado; sicché, il Collegio può limitarsi ad un mero richiamo delle argomentazioni a tal proposito svolte.

Nel corso della prova delegata, in Firenze, l'avv. Oddo ha formulato, irritualmente, richiesta di escussione dell'On. Rognoni, facendo riserva di reiterare, nella giusta sede dibattimentale, l'istanza medesima.

Sennonché non ha più datto corso a quanto preannunciato.

Orbene, l'istanza, a prescindere dalla manifesta irritualità, è anche infondata nel merito, trattandosi di mera ripetizione di attività istruttoria già svolta, senza che sia stata indicata ragione alcuna a sostegno di essa e senza che siano stati addotti nuovi elementi, dai quali si possano desumere i prescritti connotati di rilevanza e conducenza dell'indagine istruttoria che si vorrebbe posta in essere.

5° - L'APPELLO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E QUELLO DEL PROCURATORE GENERALE IN ORDINE ALLA OMESSA PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI GERACI ANTONINO ED ALLA CONDANNA DI MADONIA FRANCESCO PER GLI OMICIDI LA TORRE E DI SALVO.

Col primo motivo d'impugnazione il Procuratore della Repubblica, presso il giudice "a quo" ed il Procuratore Generale (per quest'ultimo si tratta del secondo motivo) si dolgono dell'omessa pronuncia nei confronti di Geraci Antonino, in ordine ai reati di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'epigrafe (omicidio La Torre - Di Salvo e reati connessi).

Deduce, in particolare, il P. M., che nel dispositivo della sentenza di primo grado non vi è alcuna statuizione, in ordine a tali delitti, pur ritualmente contestati.

A suo avviso, si tratterebbe di una mera svista, giacché nella parte motiva della sentenza sarebbe ampiamente e logicamente spiegato il convincimento della colpevolezza nei confronti del Geraci, la cui posizione sarebbe, del resto, non diversa da quella degli altri imputati condannati per gli stessi delitti, essendo stato, peraltro, il medesimo condannato per i reati di omicidio in danno di Michele Reina e Piersanti Mattarella, nella sua qualità di componente la "commissione provinciale" di "cosa nostra".

Tale lacuna, ad avviso del rappresentante della Pubblica Accusa, potrebbe essere agevolmente colmata dal giudice d'appello, che

potrebbe provvedere nel merito, dichiarando il Geraci colpevole di tali reati e condannandolo alle pene richieste dal P. G. d'udienza.

A sostegno di siffatta richiesta viene richiamato un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. sez. 3° 9/11/1983 n. 9367, Iachini in Cass. Pen. Mass. Ann. 1985, 399), secondo il quale "il giudice di appello, al di fuori dei casi indicati nei commi primo e secondo dell'art. 522 c.p.p., provvede, in relazione alle nullità relative dedotte e dichiarate, a correggere o a colmare le imperfezioni od omissioni della sentenza di primo grado, senza violare il principio del doppio grado di giurisdizione".

Orbene, ritiene il Collegio, che l'orientamento giurisprudenziale citato dai due rappresentanti della Pubblica Accusa muova dall'erroneo presupposto che l'ipotesi di mancanza del dispositivo integri un caso di nullità relativa, come tale sanabile.

Invero, come più volte ha avuto modo di affermare la Corte di legittimità, l'obbligo della pronunzia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza. Tale principio trova applicazione nell'art. 475, n.4 c.p.p. 1930, il quale sancisce la nullità della sentenza qualora il dispositivo difetti di un elemento essenziale, qual'è quello della precisa ed espressa statuizione in rapporto ad un fatto-reato, nè a tale omissione può supplirsi con la motivazione della sentenza, che adempie ad una finalità puramente strumentale e non è suscettibile di alcuna conseguenza giuridica se non trova la sua conclusione nel dispositivo. La parziale omissione di

pronunzia produce nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di un giudizio su di essi, ma non incide sulla validità della sentenza medesima relativamente agli altri capi per i quali vi è stata pronunzia (v., fra le altre, Cass. Pen., 20.2.90, Abbena).

La nullità per mancanza o incompletezza del dispositivo, dunque, si riferisce al dispositivo letto in udienza, nel senso che la nullità si verifica se manchi tale dispositivo, ovvero questo sia incompleto nei suoi elementi essenziali (Cass. sez. 2° 20/6/1962, Ferretti; Cass. sez. 1° 14/2/1964, Ambrosino; Cass. sez. 3° 16/4/1971, Cantalupo).

In buona sostanza, il dispositivo della sentenza letto in udienza costituisce l'espressione della volontà della legge nel caso concreto e non può essere sostituito o modificato dalla motivazione successivamente redatta, che rappresenta solo la parte esplicativa della decisione giudiziaria (Cass. sez. 4° 8/5/1979, Ciulli).

Ne consegue che la mancanza del dispositivo letto in udienza, quale atto omesso dal giudice (diverso è il caso in cui il mero documento sia andato disperso o distrutto), integra una ipotesi di nullità assoluta non sanabile, o, come più esattamente è stato sostenuto, di vera e propria inesistenza, pure ricadente sotto il regime dell'art. 522 2° comma c.p.p.

Ma anche a non volere ricondurre l'ipotesi in esame ad un caso di inesistenza, non vi è dubbio che la decisione impugnata, per la parte in esame, incorre in una nullità di tipo assoluto.

Non è, infatti, da revocare in dubbio che, alla stregua del prevalente orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal Collegio

(Cass. 26/11/84 in Cass. Pen. 86, 757 e numerose altre), ove il giudice d'appello decidesse nel merito, ricorrerebbe un caso di nullità della sentenza per violazione dell'art..211 c.p.p.

Tale norma, la cui violazione comporta un'ipotesi di nullità assoluta (Cass. sez. Un. 14/11/1964 Guarnaschelli), infatti, statuisce che, salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, come per esempio il caso previsto nello stesso art. 522, 4° comma, in grado d'impugnazione non può giudicarsi, a pena di nullità, di un reato che non sia stato giudicato nel grado precedente.

Alla Corte non rimane, dunque, in ossequio al dettato di cui all'art.522, 2° comma c.p.p., che rimettere, limitatamente alle pronunce omesse, gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio.

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, infatti, è unanime nel ritenere che, atteso il principio generale di cui all'art. 211 c.p.p. 1930, secondo il quale - salvi casi espressamente eccettuati dalla legge - in grado di impugnazione non può giudicarsi, a pena di nullità, di un reato che non sia stato giudicato nel grado precedente, deve escludersi che il giudice di appello, richiamandosi al disposto di cui all'art. 522, comma 3, c.p.p. 1930 (il quale riguarda soltanto il caso di nullità di singoli atti), ovvero a quello di cui all'art. 149 c.p.p. (correzione di errore materiale), possa decidere nel merito in ordine ad un reato sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziare, dovendo egli, invece, dichiarata la nullità della sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione su cui è mancata la pronunzia, disporre la restituzione degli atti al primo giudice, decidendo nel merito sugli altri

capi (v., fra le altre, Cass. Pen., 1.9.1992, Lino).

Va conseguentemente accolto il 2° motivo subordinato svolto dal P.M., che ha espressamente invocato una declaratoria di nullità connotata dai limiti sopra evidenziati.

Col terzo motivo, il Rappresentante della Pubblica Accusa evidenzia un errore della sentenza di segno diametralmente opposto.

La Corte di primo grado, infatti, ha dichiarato la responsabilità di Madonia Francesco in ordine ai reati di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'epigrafe (omicidio in danno di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e reati connessi), in ordine ai quali il Madonia non era stato neppure rinviato a giudizio.

In omaggio al ruolo di parte pubblica assegnatogli dall'ordinamento, ha chiesto, pertanto, che la sentenza venga, per questa parte, annullata.

Orbene, non vi è dubbio che le statuizioni dell'impugnata sentenza concernenti l'affermazione di penale responsabilità del Madonia, in ordine ai reati suindicati, è affetta da nullità assoluta per violazione dell'art. 477, in relazione all'art 185, 2° comma, c.p.p., concernendo l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'azione penale.

Alle medesime conclusioni di nullità parziale della sentenza dovrebbe pervenirsi, comunque, ove si ritenga, come sembra opinare la giurisprudenza della Suprema Corte, che si tratti di nullità relativa (Cass. Sez. 3° 7/7/1981), essendo stata questa denunciata tempestivamente con i motivi d'impugnazione.